

quanto demandato dalla lettera e), punto 2 dell'art. 214 del Nuovo Regolamento d'Esecuzione del C.d.S., dando ai Privati ed ai Pubblici Amministratori semplici ed opportuni strumenti per intervenire efficacemente ed economicamente per la difesa del territorio. Siamo alla presenza di una deliberazione tecnica che, se accolta dalle altre Regioni, consente al nostro Paese di salvarsi da una funesta onda di milioni di litri d'acque reflue chiare e scure che ogni anno, provenendo da autobus turistici e dalle

autocaravan, si abbatte sul territorio. La deliberazione è, altresì, una base tecnica per quei Pubblici Amministratori che hanno a cuore lo sviluppo del Turismo Integrato/Protezione Civile/Sviluppo economico-culturale del loro territorio.

A completare il quadro è arrivata anche l'intervista rilasciata dal Senatore Fausti che ripercorre la storia degli interventi del legislatore per disciplinare la circolazione delle autocaravan e porre i semi dello sviluppo del Turismo, non più visto come categoria.

È chiaro che far proprio il progetto e la documentazione che provvediamo a pubblicare, richiede attenzione ma, in momenti in cui centinaia di migliaia di famiglie non vedono nel futuro una possibilità di occupazione che consenta loro il vivere civile, è essenziale per il semplice cittadino e obbligatorio per chi ricopre una carica pubblica dedicare il proprio tempo e la propria attenzione.

La Prefettura di Grosseto e quella di Firenze hanno rilevato l'importanza della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 05.05.1997 inviandola in copia ai sindaci del territorio di competenza.

Una meritoria ulteriore iniziativa d'informazione che consente ai sindaci di chiedere piccoli adeguamenti tecnici a quei professionisti incaricati di progettare i parcheggi relativi al *Giubileo*.

Sarebbe la prima volta in Italia che, terminata una manifestazione, si potrebbero ben riutilizzare le infrastrutture a favore dei cittadini e, in particolare, per eventuali interventi di Protezione Civile.

SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA - 8 MAGGIO 1997

Intervista rilasciata

all'Associazione Nazionale *Coordinamento Camperisti*

per il bimestrale *inCAMP*

OTTOBRE 1991 - OTTOBRE 1997

LA LEGGE FAUSTI COMPIE SEI ANNI

• UN'INTERVISTA CON IL SENATORE FRANCO FAUSTI,  
PADRE DELLA LEGGE 336/1991

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Domanda: Negli anni la "Legge Fausti", oggi Codice della Strada, ha visto sporadici interventi di vigili urbani che contravvenzionavano chi occupava lo spazio esterno al veicolo appoggiando una semplice cassetta per i bisogni fisiologici del gatto oppure chi apriva in via temporanea scalini per uscire dal veicolo oppure finestre per cambiare l'aria interna. In un caso abbiamo addirittura assistito ad un vigile urbano che ha elevato contravvenzione perché dall'autocaravan defluiva l'aria delle utenze. In qualità di padre della Legge Fausti come commenta tutto ciò?*

*Risposta:* Come accade in presenza di nuove leggi, occorre del tempo prima di vedere una corretta applicazione ma la ragione, come sempre, alla fine prevale.

Per quanto riguarda il punto 2 dell'art. 185 (*La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico...*) ricordo che fu elaborato per evitare che i camperisti, per superare i problemi di autonomia elettrica, occupassero parcheggi e/o la strada con generatori di corrente atti a produrre inquinamento acustico ed atmosferico. Estendere la norma a limitate e silenziose emissioni, provenienti dall'uso delle utenze interne all'autocaravan, significa inficiare il volere del legislatore. Per quanto riguarda il punto 2 dell'art. 185 (*La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*) ricordo che fu elaborato per impedire che parcheggi e/o strade si trasformassero in campeggi. Come ho letto varie volte sulla rivista *inCAMP*, l'aprire per un lasso di tempo limitato una finestra/porta/scalino non costituisce campeggio perché si tratta di azioni opportunamente disciplinate dall'art.157 del Codice della Strada. Per concludere, chi rispetta l'ambiente ponendo una cassetta a terra per le necessità fisiologiche del gatto, deve essere premiato e non contravvenzionato ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada e, quindi, della *Legge Fausti*.